

Elisa Mongiano
La riforma statutaria del 1341

[A stampa in *Vercelli nel secolo XIV*. Atti del quinto congresso storico vercellese, a cura di Alessandro Barbero e Rinaldo Comba, Vercelli, Saviolo edizioni, 2010 (Biblioteca della Società Storica Vercellese), pp. 141-168 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.biblioteca.retimedievali.it].

ELISA MONGIANO
Università del Piemonte Orientale

LA RIFORMA STATUTARIA DEL 1341

Nel 1341 il comune di Vercelli, ormai stabilmente inserito nell'orbita del dominio visconteo¹, attendeva alla revisione della propria legislazione statutaria, ad un secolo esatto dalla precedente riforma, realizzata appunto tra il 1241 ed il 1242.

L'iniziativa venne avviata dal podestà in carica, il milanese Protasio *de Caymis*, coadiuvato dal proprio vicario generale Sandrino Spadaretta, giusperito di Parma. A quanto si ricava dal proemio degli statuti, alla revisione attesero, in una prima fase, «sex sapientes tam iuris peritos quam alios congruos et expertos ad opus predictum», appositamente designati dal podestà; l'opera degli *statutarii* fu, quindi, esaminata «per alios vigintiquattuor sapientes», nominati, questa volta, dal consiglio cittadino sentito il parere del collegio dei giureconsulti, e, da ultimo, sottoposta all'approvazione del consiglio di credenza.

La redazione trecentesca è tramandata dall'elegante codice membranaceo conservato presso l'Archivio storico comunale², il solo superstita dei tre esemplari della raccolta statutaria previsti proprio dalle norme del 1341, di cui uno era destinato a stare «ad domum domini potestatis», l'altro ad essere gelosamente custodito «ad cameram turre librorum communis Vercellarum», ossia nell'archivio, facendo fede di originale, ed il terzo a rimanere esposto, ben «firmus et cathenatus», «in domo ubi ius redditur», a disposizione di chiunque volesse prenderne visione o trarne copia. Ed è, appunto, quest'ultimo l'esemplare pervenuto.

A distanza di duecento anni, il *corpus* statutario trecentesco venne, poi, dato alle stampe, nell'edizione, sostanzialmente fedele al testo

¹ Sulle vicende del comune vercellese conseguenti all'avvento del dominio visconteo, cfr. per tutti, oltre ai riferimenti contenuti nell'ormai classico lavoro di C. DIONISOTTI, *Memorie storiche della Città di Vercelli precedute da Cenni statistici sul Vercellese*, II, Biella, 1864, pp. 239-259, quanto illustrato da R. ORDANO, *Storia di Vercelli*, Vercelli 1982, pp. 193-210

² Archivio Storico del Comune di Vercelli, Sezione Codici.

Elisa Mongiano

manoscritto, curata dal giureconsulto e dottore collegiato Paolo Alciati e realizzata nella tipografia vercellese di Giovanni Maria Pellipari, che, come risulta dall'*explicit* del volume, ne terminò l'impressione il 23 giugno 1541³. È ovvio che la stampa, di per sé, non comportava alcun effetto sul piano giuridico, trattandosi di un'iniziativa del tutto privata, analoga a quelle avviate nello stesso arco di tempo da varie altre comunità dell'Italia settentrionale, mosse dall'esigenza di rendere maggiormente accessibile una delle fonti principali del diritto locale e, talora, anche dall'aspirazione a celebrare ciò che restava di un'autonomia normativa ormai fortemente compressa dal potere signorile⁴.

Per quanto specificamente si riferisce a Vercelli, la vigenza degli statuti trecenteschi era semmai garantita dalla conferma ducale concessa dal duca Amedeo VIII nel luglio 1428, a pochi mesi dal passaggio sotto la dominazione sabauda⁵. Tuttavia la «consolidazione» in un testo a stampa della legislazione statutaria sicuramente contribuì alla sua conservazione come fonte del diritto locale sino alla codificazione, ossia fino alla prima metà del XIX secolo⁶. Del resto, quella cinquecentesca era destinata ad essere l'unica edizione a stampa della raccolta vercellese, che non risulta essere stata oggetto di ulteriori edizioni, né finalizzate alle necessità della pratica forense, né rivolte alla valorizzazione in chiave storica della tradizione comunale e delle fonti normative che ne erano state, al tempo stesso, simbolo e prodotto. Fu in effetti la compilazione del 1241-42 ad essere accolta nel programma di pubblicazione dei *Monumenta Historiae Patriae* e ad essere pertanto stampata, nel

³ *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, impressum Vercellis, per Iohannem Mariam de Peliparis de Palestro, 1541, a cui vanno riferite le citazioni del testo statutario riportate nel presente contributo. Per la storia dell'edizione, si rinvia a quanto riferito da G. FERRARIS, *A 450 anni dalla prima edizione degli statuti di Vercelli*, in «Bollettino storico vercellese», XX (1991) n. 2, pp. 106-108.

⁴ In ordine a tali edizioni, cfr. G.S. PENE VIDARI, *Censimento ed edizione degli statuti, con particolare riferimento al Piemonte*, in *Dal dedalo statutario. Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti*, Bellinzona 1995, pp.261-288, ed in specie pp. 266-268, nonché C. STORTI STORCHI, *Edizioni di statuti del secolo XVI. Qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra Medioevo ed età moderna*, *ibid.*, pp. 193-218, ora anche in EAD., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, pp. 153-192 ed in particolare p. 179.

⁵ Nel merito DIONISOTTI, *Memorie storiche* cit., pp. 261-294; ORDANO, *Storia di Vercelli* cit., pp. 211-223.

⁶ In proposito, si rinvia a quanto segnalato *infra*.

La riforma statutaria del 1341

1876, nel secondo dei volumi dedicati alle *Leges Municipales*, con brevi cenni, nella nota introduttiva all'edizione, alla riforma trecentesca⁷; ed ancora ad essere pubblicata singolarmente, l'anno successivo, a spese del comune⁸. Della redazione del 1341 resta, invece, un'ampia sintesi, dovuta al magistrato e storico vercellese Carlo Dionisotti, nel volume XXIV del *Dizionario geografico* del Casalis, apparso nel 1853, alla voce *Vercelli*⁹.

Date tali premesse, appare chiaro che l'attenzione della storiografia sia stata maggiormente sollecitata dal testo duecentesco, più risalente e più legato alla fase di piena espressione dell'autonomia comunale. Ciò nondimeno, la redazione trecentesca non è certamente priva di interesse, sia nella forma che nella sostanza, e merita rilievo non foss'altro perché in concreto fu quella applicata più a lungo e, dunque, quella che, per secoli, effettivamente costituì la base del diritto municipale. I cento anni che la separano dalla precedente revisione non sono sicuramente influenti sotto il profilo della tecnica legislativa, mentre risultano assai meno rilevanti sotto quello dei contenuti, che, nonostante adattamenti ed integrazioni talvolta anche significativi, restano in buona misura immutati.

⁷ *Statuta communis Vercellarum ab anno 1241*, in *Historiae Patriae Monumenta*, vol. XVI, *Leges Municipales*, t. II/2, coll. 1089-1264.

⁸ *Statuti del Comune di Vercelli dell'anno 1241 aggiuntivi altri monumenti storici dal 1243 al 1335, ora per la prima volta editi e annotati a cura del prof. commendatore Giovambattista Adriani*, Torino 1877. Sulla pubblicazione e sulla condotta non del tutto limpida, sotto il profilo della correttezza scientifica, dell'Adriani, per «la grave appropriazione» da questi compiuta del lavoro di edizione svolto dal Mandelli, cfr. I.M. SACCO, *Unicuique suum (a proposito di Giovan Battista Adriani)*, in «Comunicazioni della Società per gli Studi Storici Archeologici e Artistici per la provincia di Cuneo», VI (1934) n. 2, pp. 33-38. La questione è stata, più di recente, ripresa ed ulteriormente approfondita da I.M. ADORNO, *Un "giallo" storico. L'edizione ottocentesca degli "statuti antichi" di Vercelli*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXVI (1993), pp. 491-511; G.S. PENE VIDARI, *Giovan Battista Adriani e la Deputazione di Storia Patria*, in *L'opera di Giovan Battista Adriani fra erudizione e storia*, a cura di D. LANZARDO e F. PANERO, Cuneo 1996, pp. 19-37 ed in specie pp. 25-29 e 33-34; Id., *Vittorio Mandelli e l'edizione degli statuti di Vercelli del XIII secolo*, in *Vittorio Mandelli (1799-1999). Atti del convegno di studi*, Vercelli, s.d., pp. 41-72.

⁹ *Sunto degli Statuti della Città di Vercelli*, in G. CASALIS, *Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, XXIV, Torino 1853, pp. 453-552. Per l'attribuzione al Dionisotti, si veda il cenno fattone dallo stesso Casalis (*ibid.*, p. 144).

Elisa Mongiano

Di certo la riforma del 1341 si colloca in un quadro politico ed istituzionale sensibilmente diverso rispetto a quello che aveva fatto da sfondo alla revisione duecentesca. Una novità essenziale è ovviamente la presenza del potere signorile, anche se, almeno stando a quel che si ricava dall'esame delle disposizioni statutarie, si tratta di una presenza ancora non troppo incombente.

La revisione trecentesca si inserisce pure in una diversa fase della cultura giuridica europea¹⁰. È nei decenni a cavallo tra Due e Trecento che, attraverso l'apporto della dottrina e il contributo, non meno rilevante, della pratica, si definisce e precisa il rapporto fra le diverse fonti del diritto, tra diritto generale e diritti particolari, tra *ius commune* – rappresentato dalla tradizione del diritto romano giustiniano, riscoperto ed interpretato dalla scienza giuridica medievale, e dal diritto canonico – e *iura propria*, siano essi municipali, signorili o regi, secondo un'impostazione che accresce l'autorità dell'interprete, facendone per molti versi la chiave di volta del sistema normativo¹¹.

Gli statuti del 1341 sono in vari punti lo specchio fedele del nuovo orientamento; tenterò in questa sede di accennare almeno ai principali.

Un primo punto è costituito dal fatto che, con la revisione trecentesca, la *scientia iuris* fa, per così dire, il suo ingresso nella legislazione del comune vercellese. Particolarmente significativo si rivela il confronto fra i proemi delle due raccolte. Nel testo duecentesco si punta esclusivamente a chiarire le finalità della compilazione, che vengono, tra l'altro, espres-

¹⁰ Per un quadro delle linee fondamentali che contraddistinguono l'esperienza giuridica medievale tra XIII e XIV secolo, cfr. specialmente M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma 1994, pp. 163-217; E. CORTESE, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma 1992, soprattutto p. 43 sgg.; ID., *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il Basso Medioevo*, Roma 1995, pp. 391-452; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, soprattutto pp. 187-235; ID., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007, pp. 37-64.

¹¹ Sulla progressiva «elevazione» del diritto romano giustiniano a «diritto comune» e sull'influenza esercitata in proposito dagli statuti comunali e specialmente da «prassi giudiziarie e statutarie», cfr. la ricostruzione proposta da A. GUZMAN BRITO, *Historia de las nociones de «derecho común» y «derecho propio»*, in *Homenaje al profesor Alfonso García Gallo*, Madrid 1996, I, pp. 207-240, e da E. CORTESE, *Agli albori del concetto di diritto comune in Italia (sec. XII-XIII)*, in *El dret comú i Catalunya. Actes del VIII Símposi Internacional*, Barcelona 1999, pp. 173-195, recentemente ripresa da M. CARVALE, *Federico II e il diritto comune*, in *Gli inizi del diritto pubblico*, II, *Da Federico I a Federico II*, a cura di G. DILCHER - D. QUAGLIONI, Bologna-Berlin 2008, pp. 87-109 e in specie pp. 87-89.

La riforma statutaria del 1341

se in modo estremamente succinto, ancorandole all'esigenza, eminentemente pratica, di rendere «aperior» a chiunque l'insieme delle disposizioni statutarie ed alla conseguente necessità di eliminare la confusione derivante dalle aggiunte, cancellature e correzioni via via apportate al *corpus* normativo¹². Nella redazione trecentesca, il proemio acquista una veste solenne, ridondante di cultura giuridica. Le motivazioni concrete della revisione, in sostanza del tutto analoghe a quelle della precedente, sono precedute e, in certo modo, fatte derivare da principi di ordine generale.

Con ampie e pressoché testuali citazioni tratte dalle fonti canonistiche, in particolare dal *Decretum* di Graziano, e da quelle civilistiche, in specie dal Digesto, si richiama la necessità di norme per regolare l'agire umano e si afferma l'esigenza di realizzare il sommo bene della giustizia per il tramite delle norme di diritto positivo¹³, ossia «tam legum Romanorum principum quam etiam municipalium seu particularium statutorum», ponendo, in certa misura, entrambe le fonti sullo stesso piano, atteso che «municipalium statutorum effectus et robur a Romanis legibus emanavit que universis urbibus tribuerunt auctoritatem condendi statuta»¹⁴. Si tratta in tutta evidenza di un passaggio che sembra unire l'interpretazione, al tempo ormai prevalente, della pace di Costanza (*privilegium pacis Constantiae*) in ordine al riconoscimento della *potestas condendi statuta* dei comuni e quella della *lex Omnes populi*, il ben noto passo del Digesto¹⁵ da cui i giuristi del tempo avevano preso le mosse per costruire il rapporto teorico tra *ius commune* e *iura propria*¹⁶.

¹² *Statuta communis Vercellarum* cit., coll. 1089-1093.

¹³ Il proemio riproduce pressoché alla lettera il ben noto passo di derivazione isidoriana sull'origine delle leggi, contenuto nella prima parte del *Decretum* di Graziano (D. 4, c. 1), secondo cui: «Factae sunt autem leges, ut earum metu humana coherceatur audacia, tutaque sit inter improbos innocentia, et in ipsis improbis formidato supplicio refrenetur nocendi facultas» (*Corpus iuris canonici*, ed. E.A. FRIEDBERG, I, *Decretum Magistri Gratiani*, Leipzig 1879 [ripr. anast. Graz 1959], col. 5).

¹⁴ *Hec sunt statuta* cit., c. I r.-v.

¹⁵ D. 1.1.9. Al riguardo si rinvia alle osservazioni formulate da V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Genova 1989 (Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova serie – vol. XXIX (CIII), fasc. II), pp. 83-86, e con specifico riferimento alle posizioni espresse da Alberico da Rosciate in esordio delle sue *Quaestiones statutorum*.

¹⁶ Nel merito si rinvia in particolare a quanto illustrato da G. DOLEZALEK, *I commentari di Odofredo e Baldo alla pace di Costanza*, in *La pace di Costanza, 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana ed Impero*, Bologna 1984, pp. 59-75; Id.,

Elisa Mongiano

Sempre sulla base del diritto canonico e di quello civile si giustifica, infine, il fatto che le norme umane possano modificarsi «secundum varietatem temporum»¹⁷, per passare quindi agli aspetti concreti della riforma ed alla descrizione del complesso *iter* seguito per la revisione.

Un secondo punto degno di nota, in quanto elemento di differenziazione tra la redazione duecentesca e quella trecentesca, è costituito dall'impianto sistematico che le caratterizza. La transizione dalla formazione di singoli statuti, risultato di una produzione normativa spesso disorganica ed ispirata da esigenze contingenti, alla redazione di un vero e proprio *liber statutorum*, ossia di una compilazione unitaria destinata a riunire le norme via via sedimentatesi nel tempo, si può dire già in parte realizzata dalla raccolta duecentesca. Questa, tuttavia, appare ancora il risultato di un'aggregazione alluvionale e per stratificazioni successive, che, partendo da un nucleo chiaramente più risalente di norme, procede per addizioni, inserite nel testo secondo un ordine meramente cronologico. È solo con la revisione trecentesca che si imprime al codice statuario una diversa sistemazione, che mira a rifondere i preesistenti materiali in modo tendenzialmente organico, raggruppandoli per materie, ed ad integrarli, aggiornandoli con nuove disposizioni¹⁸. Da tale operazione, in linea con le tendenze del tempo, deriva appunto la ripartizione degli oltre novecento capitoli che compongono gli statuti trecenteschi in sette libri, anche se tradizionalmente considerati otto, essendo il quarto ripartito in due distinte parti.

Der Friede von Konstanz 1183 in der Literatur des «Ius Commune», in *Gli inizi del diritto pubblico* cit., pp. 277-307.

¹⁷ Il tema è, tra l'altro, accennato nell'arena della costituzione *Non debet* emanata da papa Innocenzo III nel Concilio Lateranense IV del 1215 (*Extra*, 4, 14, 8), ove, con riferimento alle modifiche introdotte in tema di impedimenti matrimoniali derivanti dal grado di parentela o affinità tra gli sposi, viene appunto sottolineato che: «Non debet reprehensibile iudicari, si secundum varietatem temporum statuta varientur humana, praesertim quum urgens necessitas vel evidens utilitas id exposcit» (*Corpus iuris canonici*, ed. E.A. FRIEDBERG, II, *Decretalium Collectiones*, Leipzig 1879 [ripr. anast. Graz 1959], col. 703). Il corrispondente canone conciliare è edito in *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, edidit A. GARCIA Y GARCIA, Città del Vaticano 1981, pp. 90-91.

¹⁸ Sulla formazione delle raccolte statutarie nell'ambito degli ordinamenti comunali cittadini, cfr. M. BELLOMO, *Società e istituzioni dal Medioevo agli inizi dell'Età Moderna*, Roma 1993⁶, pp. 363-373.

La riforma statutaria del 1341

Si tratta nel complesso di una sistematica ricorrente in varie altre raccolte coeve, che, seguendo una prassi largamente diffusa, esordisce con la materia pubblicistica, stante, tra l'altro, l'ovvia aspirazione del comune a porre in primo luogo le norme fondamentali del governo cittadino. Il primo libro, intitolato *de officio potestatis et eius vicarii*, tratta in prevalenza della figura del podestà e, come d'uso, si apre con il giuramento da prestarsi al momento dell'ingresso nell'ufficio, che ne sintetizza, nel formulario, incombenze ed obblighi. Mentre, nei successivi capitoli, vengono definiti più in dettaglio le attribuzioni e gli oneri attinenti alla carica podestarile, si dispone in merito al giudizio di fine mandato sull'operato del podestà stesso e dei collaboratori, che ne compongono la *familia*¹⁹, e vengono pure fissate rigorose regole di condotta, volte a sottrarre il podestà 'forestiero' da interferenze esterne e ad impedirne il coinvolgimento in interessi di parte, a garanzia dell'autonomia del comune e della sua pace interna. A ques'ultima esigenza paiono, del resto, da ricollegarsi tanto la riduzione di durata del mandato, che passa dalla annuale, stabilita nei capitoli duecenteschi, a quella semestrale, sancita dal testo trecentesco, quanto il connesso divieto di rivestire nuovamente la funzione podestarile prima che sia decorso un triennio dalla conclusione del precedente incarico²⁰. Alle norme direttamente riguardanti il podestà se ne aggiungono poi di ulteriori: come quelle sul funzionamento degli organi comunali, ed in specie del consiglio di credenza, sui rapporti con le terre facenti parte del *districtus Vercellarum*, sugli oneri imposti a seguito dell'acquisto della cittadinanza ed altre simili, che concorrono, insieme con le precedenti, a formare la base della «costituzione» comunale.

Il secondo libro, intitolato ai consoli di giustizia (*de consulibus*), è principalmente dedicato al processo civile, ma comprende pure talune norme di diritto privato. Per quanto si riferisce alla materia processuale, la raccolta consolida le modifiche apportate all'ordinamento giudiziario del comune vercellese agli inizi del Trecento e tendenti a concentrare maggiormente nelle mani del podestà le competenze giurisdizionali. In

¹⁹ *Hec sunt statuta* cit., cc. III v.- IIII r.

²⁰ Sulla scarsa efficacia delle norme statutarie volte ad assicurare l'estraneità del podestà alle fazioni interne ed in specie sulla tendenza ad eludere con vari mezzi il divieto di rielezione immediata, cfr. BELLOMO, *Società e istituzioni* cit., pp. 250-251.

Elisa Mongiano

base ad esse l'amministrazione della giustizia veniva ad essere ripartita fra il podestà e cinque giudici, ossia il vicario, al quale spettava l'esercizio della giurisdizione, civile e penale, riservata al podestà in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ed il *iudex maleficiorum*, avente il compito di svolgere funzioni di giudice istruttore e di pubblico accusatore nel campo penale, entrambi nominati dal podestà, nonché i due consoli di giustizia, competenti nei giudizi civili, e il *iudex damnorum datorum*, la cui designazione spettava al consiglio di credenza²¹. Era pure prevista la nomina, sempre da parte del comune, di *consules laici de iustitia*, incaricati dell'aggiornamento degli estimi catastali e dell'assistenza ai minori²².

Il *capitulum generale*, con il quale appunto si apre il secondo libro, stabilisce le attribuzioni rispettivamente spettanti, nel campo civile, al podestà, ed in sua vece al vicario, ed ai consoli di giustizia²³. A questi ultimi era, infatti, assegnata la giurisdizione ordinaria di primo grado, mentre il tribunale podestarile giudicava in grado di appello, ma svolgeva pure funzione di giudice di prima istanza in alcune cause, espressamente individuate dal capitolo statutario²⁴, rispetto alle quali era prevista la possibilità d'appello, entro il termine di sei mesi, dinnanzi al vescovo²⁵.

Nelle successive disposizioni, che occupano un buon numero di capitoli, si tratta in modo specifico dello svolgimento del processo civile, delle funzioni del giudice, dell'esecuzione delle sentenze, delle garanzie delle obbligazioni, del pignoramento. Anche la raccolta vercellese, in accordo con l'indirizzo adottato da altre legislazioni statutarie, prevede un'estesa applicazione della procedura sommaria, ossia del

²¹ Durante tutto il suo periodo di mandato, il podestà era affiancato da cinque giudici, dei quali «unus sit vicarius, seu assessor, et alius ad officium maleficiorum, et duo ad consulatum qui sint consules et iudices iustitie Vercellarum, et qui in causis civilibus debeant unicuique reddere iusticie complimentum, et alius iurisperitus super exigendis bannis, condemnationibus, fodris, introitibus communis Vercellarum, et conoscere et definire et exigere super damnis datis et dandis» (*Hec sunt statuta cit.*, c. II r.-v.). Sul punto, cfr. inoltre *Sunto degli Statuti della Città di Vercelli cit.*, p. 458.

²² Nel merito, cfr. pure le notizie riferite da DIONISOTTI, *Memorie storiche cit.*, pp. 410-413.

²³ *Hec sunt statuta cit.*, c. XXVI r.-v.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibid.*, c. XXXVI v.

La riforma statutaria del 1341

rito abbreviato che si era venuto formando proprio nell'ambito della giurisdizione comunale in un'ottica di semplificazione delle formalità previste dal processo romano-canonico e quindi di abbreviazione dei tempi processuali, e che aveva poi trovato, agli inizi del Trecento, più precisa sistemazione in ambito canonico tramite la decretale *Saepe* di papa Clemente V²⁶. In proposito, le norme vercellesi stabiliscono che le cause di competenza del tribunale consolare debbano giudicarsi sommariamente e, qualora di valore non superiore alle cento lire, esonerano l'attore dal dichiarare al giudice l'azione sulla quale intende fondare la propria richiesta, e dal presentare il libello introduttivo della lite. È inoltre prescritto che, secondo la formula tipica del processo planario, richiamata appunto dalla clementina *Saepe* e riportata pure nei capitoli statuari, si debba procedere «summarie et de plano sine strepitu et figura iudicii» in quelle cause che, a prescindere dal loro valore, richiedano una celere definizione, avuto riguardo o allo specifico oggetto del contendere – come, tra l'altro, nel caso della riscossione del prezzo di beni mobili, del pagamento di fitti, dell'esazione di decime, di deposito e di commenda²⁷ – o alla particolare condizione dei litiganti, come nel caso di persone indigenti²⁸, e, comunque, nei giudizi d'appello²⁹. Quanto, invece, alle norme di contenuto privatistico, esse risultano non solo ridotte nel numero, ma anche circoscritte nella sostanza a taluni, specifici settori, secondo un'impostazione tipica delle fonti statutarie. Tali disposizioni, di prevalente formazione consuetudinaria, regolano soprattutto questioni attinenti alle successioni, ai rapporti patrimoniali fra i coniugi e, più in generale, al diritto di famiglia, in una prospettiva

²⁶ *Clem.* 5,11,2. Nel merito della decretale Clementina e specialmente in rapporto ai problemi di datazione della medesima tra il 1312 e il 1314, cfr. E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale* cit., II, pp. 372-373 con la bibliografia ivi citata. Per una complessiva ricostruzione dell'emergere della cognizione sommaria nell'ambito della legislazione municipale e delle norme canoniche, sempre validi restano i contributi di G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, III/2, Milano 1927 [ripr. anast. Frankfurt/Main - Firenze 1979], pp. 327-343; A. LATTES, *Il procedimento sommario o planario negli statuti*, in *Id.*, *Studi di diritto statutario*, Milano 1887, pp. 3-66.

²⁷ *Hec sunt statuta* cit., c. XXXVII r.

²⁸ *Ibid.*, c. XXVI r.

²⁹ *Ibid.*, c. XXXVI v. Per un dettagliato elenco, cfr. *Sunto degli Statuti della Città di Vercelli* cit., p. 494.

Elisa Mongiano

che riflette la tendenza ad assicurare l'integrità del patrimonio familiare nei passaggi da una generazione all'altra, privilegiando la trasmissione dei beni in capo alla discendenza maschile³⁰.

Il terzo libro (*de officialibus*) tratta dei principali ufficiali comunali, dai due tesoriere (*clavarii*), l'uno del comune e l'altro di giustizia, all'economo (*massarius*) ed ai ragionieri (*rationatores*), dai verificatori di pesi e misure ai messi, e, in special modo, dispone sulle funzioni di segretari affidate ai notai, tanto nell'amministrazione della giustizia quanto in quella finanziaria. L'attività di documentazione svolta dai notai non solamente per i privati, ma anche in seno agli organi di governo cittadini costituisce indubbiamente un tratto tipico della civiltà comunale³¹. Nel caso di Vercelli, al rilievo assunto dalla funzione notarile fa da riscontro il controllo svolto dal comune, sia direttamente sia soprattutto per il tramite del locale collegio notarile, sulle modalità di accesso al tabellionato e sull'esercizio dell'attività professionale, come dimostrano tanto la presenza nella raccolta del 1341 di alcuni accenni in materia, quanto l'inserimento, in appendice al *corpus* statutario comunale, degli *Statuta collegii notariorum civitatis Vercellarum* del 1397, formati «ad ordinationem notariorum civitatis et districtus», ma «approbata et confirmata per generale consilium credentie»³².

Il quarto libro, che, come già si è anticipato, risulta diviso in due parti, è nel suo insieme incentrato sulla materia penale, che appare ampiamente sviluppata sia sotto il profilo del diritto sostanziale che sotto quello processuale, a riprova dell'esigenza fortemente avvertita dagli ordinamenti

³⁰ Si segnalano, in particolare, i capitoli relativi ai diritti successori delle donne (*Hec sunt statuta* cit., XXVII r.-v.).

³¹ Nel merito, cfr. G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Spoleto 1977; ID., *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale* cit., pp. 99-128; nonché i saggi riuniti nel volume *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. 12-15)*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2009.

³² *Hec sunt statuta* cit., cc. CCIII v.-CCVIII r. Sull'ordinamento del notariato a Vercelli, cfr. specialmente I. SOFFIETTI, *Problemi relativi al notariato vercellese nel secolo XIII*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LV (1982), pp. 239-252, ora anche in ID., *Problemi di notariato dal medioevo all'età moderna*, Torino 2006, pp. 25-43, e, per quanto in particolare si riferisce agli statuti del 1397, il contributo di A. Olivieri, in questo stesso volume. Per gli atti ricevuti da notai operanti in Vercelli nel XIV secolo, si veda A. COPPO, M.C. FERRARI, *Protocolli notarili vercellesi del XIV secolo. Regesti*, Vercelli 2003.

La riforma statutaria del 1341

locali del tempo di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico, mirando ad evitare che i reati restassero impuniti e ad impedire, nei casi più gravi, il ricorso alla vendetta privata. Nella prima parte (*de penis*), interamente dedicata al diritto sostanziale, sono stabilite le pene relative ad una nutrita serie di reati, dai delitti alle semplici contravvenzioni; mentre nella seconda parte (*de maleficiis et ferutis*) sono riunite le norme penali riguardanti la repressione dei crimini di maggiore gravità, dall'omicidio alle lesioni personali, e quelle sui giudizi penali di competenza del tribunale podestarile. Spettava, infatti, al podestà conoscere dei crimini e delitti; le sentenze emesse dal medesimo, quando fossero state pronunciate «ad lobiam in arengo» erano inappellabili, né «de aliqua ipsarum» era ammesso chiedere la *restitutio in integrum*, o eccepire la nullità³³.

Il sistema delle pene è ancora decisamente legato alla tradizione di matrice consuetudinaria. Non solo per le contravvenzioni, ma anche per i delitti sono, infatti, stabilite sanzioni di tipo pecuniario, graduate in base alla natura del reato ed alla qualità delle persone offese; tuttavia l'insolvibilità del reo determina la sostituzione dell'ammenda con una pena corporale, che, nelle ipotesi più gravi, consiste nella mutilazione di membra, come è per i reati contro la pubblica fede (falsificazione di monete, falso in atti pubblici, ...), o la fustigazione, così come è disposto per il furto. Permane inoltre la condanna al bando per reati di una certa gravità. Non mancano tuttavia alcuni segnali di innovazione normativa. Per i crimini più efferati, la raccolta trecentesca prevede, infatti, pene di natura personale; in particolare, quella capitale è stabilita per l'omicidio ed anche per le rapine, quando i beni sottratti siano al di sopra di un certo valore³⁴. Nel processo penale, poi, accanto al rito accusatorio fa la sua comparsa quello inquisitorio, che riserva al giudice crescenti poteri d'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, affidato, dall'ordinamento vercellese, al *iudex maleficiorum*³⁵.

³³ *Hec sunt statuta* cit., c. CXII r. Rientravano in tale novero le sentenze che comportassero condanne a pene personali o anche pecuniarie, quando queste fossero a beneficio del comune e non della parte offesa (*ibid.*, c. XI r.).

³⁴ L'introduzione della pena capitale per l'omicidio nella legislazione locale è fenomeno che interessa varie città italiane «a partire dal terzo decennio del Duecento» (PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa* cit., p. 174).

³⁵ Sul procedimento d'ufficio e più in generale sull'affermarsi a partire dal XIII secolo di una dimensione pubblica della giustizia penale, cfr., oltre a quanto riportato in G.

Elisa Mongiano

Nel quinto libro (*de damnis datis*) sono accorpate varie disposizioni in tema di risarcimento, ai proprietari o ai conduttori di fondi agricoli, dei danni inferti alle colture e vengono altresì precisate le rispettive attribuzioni dei *camparii*, investiti di funzioni di polizia rurale, e del giudice comunale, competente alla liquidazione dei danni stessi, oltre che all'esazione di ammende e tributi. Mentre il sesto (*de pactis*) raccoglie «concordias, pacta et conventiones» via via stipulati dal comune «cum aliquibus communitatibus et singularibus personis», accordi alla cui puntuale osservanza, come recita uno dei primi capitoli, il podestà in carica è tenuto, purché essi siano riportati «in statuto communis Vercellarum per scripturam que non fuerit cancellata vel deleta vel abolita» e sin tanto che vengano rispettati dalla controparte³⁶. La sequenza dei capitoli, ripercorsa in una prospettiva storica, offre un quadro assai dettagliato della rete di rapporti instauratisi nel tempo tra il comune vercellese e le comunità ad esso soggette o collegate³⁷.

Il settimo (*de extraordinariis*) infine riunisce, secondo una prassi abbastanza diffusa, tutte quelle disposizioni che, pur collegandosi, assai di frequente, per contenuto a capitoli inclusi nei libri precedenti, ne sono state, per varie ragioni, tenute al di fuori³⁸. Alcune interessano il gover-

SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano* cit., III/2, pp. 356-362, le considerazioni proposte, con peculiare attenzione alle realtà comunali di matrice cittadina dell'Italia centro-settentrionale, da M. SBRICCOLI, «*Vidi communiter observari*». *Un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «*Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», 27 (1998), pp. 231-268; A. ZORZI, *Negoziare penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. BELLABARBA, G. SCHWERHOFF, A. ZORZI, Bologna-Berlin 2001, pp. 13-34. Sull'apporto della dottrina si sofferma in special modo E. DEZZA, *Accusa e inquisizione: dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989.

³⁶ *Hec sunt statuta* cit., c. CXXXII r. Il comune aveva pure provveduto a raccogliere patti e convenzioni in appositi volumi, come risulta dalla raccolta duecentesca di *Pacta et conventiones*, presumibilmente all'incirca coeva alla compilazione statutaria del 1241 (*Libro dei «Pacta et conventiones del Comune di Vercelli*, a cura di G.C. FACCIO, Vercelli 1926), e dai quattro volumi dei *Biscioni* a loro volta collegati alla revisione trecentesca degli statuti (*I Biscioni*, a cura di G. C. FACCIO e M. RANNO [poi] R. ORDANO, Torino 1934-2000, 6 voll.).

³⁷ Sull'espansione del comune vercellese, cfr. F. PANERO, *Villenove medievali nell'Italia nord-occidentale*, Torino 2004.

³⁸ Soluzione analoga risulta, ad esempio, seguita dal comune di Alessandria in occasione della riforma statutaria del 1297. Sul punto, cfr. quanto rilevato da G.S. PENE

La riforma statutaria del 1341

no del comune e l'esercizio della giurisdizione spettante al medesimo sui territori del *districtus*, nonché sulle terre e luoghi «*quas et que tenet dominus episcopus et ecclesia Vercellarum*», a seguito degli accordi stabiliti con l'episcopato³⁹. Altre regolano questioni di polizia urbana e rurale, trattando, tra l'altro, di strade e viabilità, di fiere e mercati, di misure atte a garantire la salubrità entro le mura cittadine. Altre ancora attengono al campo fiscale; esenzioni da tutti gli oneri, reali e personali, sono disposte in favore di alcune categorie professionali, tenute in cambio a fornire prestazioni gratuite ai meno abbienti, come nel caso dei medici⁴⁰, o in quello dei *doctores* aggregati al collegio cittadino dei giureconsulti obbligati a prestare gratuitamente il loro patrocinio tanto ai singoli indigenti quanto agli «*hospitalibus pauperum et miserabilium personarum*», ed anche a «*defendere et patrocinium prestare*» nelle controversie riguardanti direttamente il comune⁴¹. Sul terreno del diritto privato, due capitoli toccano aspetti concernenti la rinuncia all'eredità e l'accettazione con beneficio d'inventario⁴².

Di indubbio rilievo è la disposizione che dichiara «*cassa et irrita*» gli «*statuta*», presenti in «*corpore statutorum*» o eventualmente da emanarsi per il futuro, che si pongano «*contra libertatem Ecclesie*»⁴³. Il principio dell'invalidità delle disposizioni contrarie alle prerogative ecclesiastiche, ribadito dal Concilio Lateranense IV⁴⁴, venne recepito nelle raccolte statutarie a partire dal terzo decennio del Duecento a seguito delle prescrizioni dettate da Federico II nella ben nota costituzione del dicembre 1220, emanata, «*in basilica beati Petri*», in occasione dell'incoronazione imperiale e,

VIDARI, *Gli statuti di Alessandria. Noterelle anniversary*, in «*Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti*», CVI (1997), p. 51.

³⁹ *Hec sunt statuta* cit., c. CXLVIII r.

⁴⁰ *Ibid.*, c. CLXIII v.

⁴¹ *Ibid.*, c. CLXIX r.-v. Analoghe esenzioni sono riservate dal medesimo capitolo ad «*aliis civibus habentibus duodecim filios vel abiatos*» (*ibid.*). Sull'applicazione di tale immunità, con peculiare riguardo all'area lombarda tra medioevo ed età moderna, cfr. A. MONTI, *L'immunitas duodecim liberorum nella prassi senatoria lombarda di antico regime*, in «*Amicitiae pignus*». *Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. PADOA SCHIOPPA, G. DI RENZO VILLATA, G.P. MASSETTO, Milano 2003, pp. 1509-1563, con i relativi riferimenti bibliografici.

⁴² *Hec sunt statuta* cit., c. CLX r.-v.

⁴³ *Ibid.*, c. CLVIII r..

⁴⁴ *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis* cit., pp. 159-160, c. 44.

Elisa Mongiano

poi, accolta nel *Corpus iuris civilis*⁴⁵. A Vercelli, l'adeguamento della legislazione locale ai precetti federiciani venne attuato tramite gli «statuta fratris Henrici», una serie di capitoli, compilati, durante il pontificato di Gregorio IX, da frate Enrico da Milano dell'ordine dei Minori francescani, che, sulla scia della costituzione imperiale, disponevano sia in merito alla lotta contro gli eretici sia riguardo alla tutela delle libertà ecclesiastiche⁴⁶, dedicando a questa tre capitoli, posti rispettivamente sotto le rubriche «de libertate ecclesie conservanda», «de non observandis statutis contrariis libertati ecclesie» e «de conservandis privilegiis a summo pontifice concessis»⁴⁷. Cancellati dal codice duecentesco nella fase più acuta di scontro tra vescovo e comune e, a quanto risulta, richiamati poi in vigore per intervento papale⁴⁸, di essi non resta pressoché traccia nella raccolta trecentesca, che, in un clima più disteso di rapporti tra autorità religiose e comune, si limita, come già si è anticipato, a ribadire il principio generale.

Con buona probabilità si può ritenere che la sistemazione, talvolta alquanto approssimativa, per ordine di materie compiuta nel 1341 si concluda con il capitolo «de molinariis», che interdice ai mugnai di condurre «per civitatem Vercellarum» asini o altri quadrupedi, se non tenuti «per cordam vel capistrum vel frenum». In ogni caso, tutto lascia supporre che gli *statutarii* abbiano comunque inteso tenere distinti il predetto capitolo e quelli seguenti, trascritti nel *Liber statutorum* forse ancora nel corso del 1341 o in un momento di poco successivo, separandoli anche materialmente con un congruo spazio, poi utilizzato per inserirvi la revisione, approvata nel 1352⁴⁹, di un capitolo in tema di ere-

⁴⁵ Come è noto, il testo della *Constitutio* venne incluso nella sua integralità nel *Volumen*, di seguito ai *Libri feudorum*, mentre dalle diverse disposizioni furono, poi, tratte varie *Authenticae* al *Codex*, come, per quanto si riferisce al tema in esame, l'Auth. *Cassa et irrita* ad C. 1, 2, 12. Nel merito, si rinvia al denso saggio di M. G. DI RENZO VILLATA, *La «Constitutio in basilica beati Petri» nella dottrina del diritto comune*, in *Studi di storia del diritto*, II, Milano 1999, pp. 151-301 ed in specie pp. 160-174, 215-286.

⁴⁶ *Statuta communis Vercellarum* cit., coll. 1230-1238.

⁴⁷ *Ibid.*, coll. 1235-1236, cap. CCCLXXX-CCCLXXXII. Ne tratta in generale, ma anche con specifico riferimento alla redazione duecentesca degli statuti vercellesi, M. ROSBOCH, *Invalidità e statuti medievali. Pisa, Bologna, Milano e Ivrea*, Roma 2003, pp. 303-315.

⁴⁸ Sul punto *Statuta communis Vercellarum* cit., coll. 1230-1231, nota 96, nonché ROSBOCH, *Invalidità* cit., p. 308, nota 57.

⁴⁹ *Hec sunt statuta* cit., cc. CLXX r.-CLXXI r.

La riforma statutaria del 1341

dità giacenti, contenuto nel secondo libro della raccolta⁵⁰.

Del resto le citate addizioni, pur essendo di data antecedente a quella della revisione, si discostano anche sotto l'aspetto formale dai capitoli che le precedono, in quanto non solo sono, in maggioranza, costituite da più disposizioni riunite sotto un'unica rubrica, ma conservano pure l'originaria forma della delibera, con il relativo proemio e la datazione. Ne fanno parte, nell'ordine, il capitolo «de iuramentorum forma prestita officialibus communis Vercellarum», che riunisce appunto le formule di giuramento prescritte per le diverse categorie di *officiales* comunali⁵¹, le disposizioni emanate nel 1254, «tempore domini Roglerii Georgii potestatis Vercellarum», sul prezzo del pane di frumento e di segale⁵² e su quello dell'olio di noci⁵³, gli *statuta* sui pedaggi, «lecta et publicata ad lobiam broleti» il 17 ottobre 1332⁵⁴, e quelli, risalenti al 13 settembre dello stesso anno, sulle modalità di esazione della *curadia*, da corrispondersi *una tantum*, in occasione della festa patronale di S. Eusebio, per l'importazione ed esportazione di merci, dalla città, in occasione di fiere e mercati⁵⁵.

Si hanno, poi, alcuni importanti provvedimenti in materia di lotta all'eresia, dovuti ai pontefici Innocenzo IV, Alessandro IV e Clemente IV ed all'imperatore Federico II, nonché taluni capitoli statutarî di redazione locale, riuniti sotto la rubrica «de hereticis ipsorumque defensoribus et receptatoribus et eorum pena»⁵⁶. È questa una tematica che, come è ben noto, aveva assunto per la Chiesa rilevanza cruciale nei primi

⁵⁰ *Ibid.*, c. XL r.-v., cap. «de hereditate pronunciata pro defecta». Sulla riforma del citato capitolo statutarîo, si veda il breve cenno in DIONISOTTI, *Memorie storiche* cit., p. 426.

⁵¹ *Ibid.*, cc. CLXXI v. – CLXXXI v.

⁵² *Ibid.*, cc. CLXXXII r.-CLXXXIII v., il capitolo, che regola il «sazium panis frumenti et siliginis», è privo di rubrica. Le misure deliberate nel 1254 vennero, poi, sottoposte a verifica e revisione nel 1357, come risulta dalla delibera adottata il 19 ottobre di tale anno e quindi annotata nel *corpus* degli statuti (*ibid.*, c. CXC v., cap. «de sazio panis»).

⁵³ *Ibid.*, c. CLXXXIII v., cap. «Sazium olei».

⁵⁴ *Ibid.*, cc. CLXXXIII r.-CLXXXIX r. «Hec sunt statuta communis Vercellarum facta super pedaggiis mercandiarum», a cui fanno seguito varie addizioni in materia di pedaggi approvate tra il 1332 ed il 1333 (*ibid.*, cc. CLXXXIX r.-CXC r.).

⁵⁵ *Ibid.*, c. CXCI r.

⁵⁶ *Ibid.*, cc. CXCI v.-CC v.

Elisa Mongiano

decenni del XIII secolo, interessando, specialmente in età federiciana, i rapporti tra Impero e Papato e coinvolgendo pure i comuni cittadini, e soprattutto quelli dell'Italia settentrionale, obbligati a recepire, osservare ed eseguire la legislazione papale ed imperiale in materia; obbligo che a distanza di un secolo continuava a restare attuale, come tra l'altro si può desumere, per quanto concerne Vercelli, dalle disposizioni incluse nella raccolta trecentesca⁵⁷.

Vi figura anzitutto la bolla *Ad extirpandum* di Clemente IV, risalente al 3 novembre 1265, con la quale il papa, nel confermare le disposizioni emanate da Innocenzo IV contro gli eretici ed i loro complici e fautori, ingiunge ai «potestatibus sive rectoribus et consulibus et capitaneis et ancianis et consiliis et communitatibus civitatum et aliorum locorum per Italiam constitutis» di disporre la trascrizione «in vestris capitularibus», insieme con «quibusdam adutionibus et modificationibus et declarationibus» fattevi da Alessandro IV e dallo stesso Clemente IV, e di provvedere alla loro puntuale applicazione⁵⁸. Di Innocenzo IV sono poi trascritte tanto la bolla *Noverit universitas vestra* del 15 giugno 1254, con cui il papa stabilisce le pene sia contro i rei del crimine di eresia sia contro i «receptatores, defensores et fautores eorum»⁵⁹, quanto le istruzioni destinate, nel luglio dello stesso anno, ai «fratribus ordinis Predicatorum» nella loro qualità di inquisitori «in provincia Lombardie», a chiarimento dei contenuti della precedente⁶⁰.

Al 22 maggio 1254 risulta datata la bolla *Cum adversum*, con la quale Innocenzo IV ordina ai comuni di far copiare nelle rispettive raccolte statutarie «quasdam leges» a suo tempo promulgate da

⁵⁷ Per un inquadramento generale, cfr. per tutti G.G. MERLO, *Contro gli eretici*, Bologna 1996, ed in specie pp. 99-123.

⁵⁸ *Hec sunt statuta* cit., cc. CXCI v.- CXCv v. Nel testo del provvedimento sono appunto inserite le «leges» pubblicate da Innocenzo IV il 15 maggio 1252, con la propria bolla *Ad extirpanda*. Per entrambi i provvedimenti si veda pure l'edizione contenuta in *Bullarum, Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis Editio*, III, Augustae Taurinorum 1858, pp. 743-744, doc. IX; pp. 552-558, doc. XXVII.

⁵⁹ *Hec sunt statuta* cit., cc. CXCv v.-CXVI v.; *Bullarum, Diplomatum et Privilegiorum* cit., III, pp. 588-589, doc. XL.

⁶⁰ *Hec sunt statuta* cit., c. CXVI v.; *Bullarum, Diplomatum et Privilegiorum* cit., III, p. 558, in appendice al doc. XXVII.

La riforma statutaria del 1341

Federico II⁶¹. Si tratta degli *edicta contra hereticos*, riproduzione pressoché fedele di antecedenti disposizioni federiciane, fatti pubblicare per i territori dell'Impero tre volte, tra il 1238 ed il 1239, a Cremona, Verona e Padova e recepiti dal provvedimento papale nella redazione padovana del 22 febbraio 1239⁶². Vi sono comprese la costituzione *Commissi nobis*, risalente al 1232⁶³, la celeberrima *Inconsutilem*, presente nel *Liber Augustalis* del 1231⁶⁴, ed infine la non meno nota *Constitutio contra hereticos*, emanata da Ravenna il 22 febbraio 1232⁶⁵. A completare il quadro della legislazione federiciana vi è, infine, la «*constitutio super hereticos*» diretta, da Catania nel marzo 1224, all'arcivescovo di

⁶¹ *Hec sunt statuta* cit., cc. CXVI v.-CXCIXv. Il provvedimento riprende pressoché alla lettera la bolla dello stesso pontefice, datata da Perugia il 31 ottobre 1243, di cui si legge l'edizione in *Bullarum, Diplomatum et Privilegiorum* cit., III, pp. 503-507.

⁶² Per l'edizione degli *edicta contra hereticos*, cfr. *MGH, Const.* II, editit L. WEILAND, Hannoverae 1896, pp. 280-285, docc. 209-211. Sul punto, cfr. inoltre M. BELLOMO, *Giuristi e inquisitori del Trecento. Ricerca su testi di Iacopo Belvisi, Taddeo Pepoli, Riccardo Malombra e Giovanni Calderini*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, p. 20, n. 21 (ora anche in ID., *Medioevo edito e inedito*, III, *Profili di giuristi*, Roma 1997, p. 140); M. G. DI RENZO VILLATA, *La «Constitutio in basilica beati Petri»* cit., pp. 157 e 161, con la bibliografia ivi citata. Per una sintesi delle disposizioni antiereticali complessivamente emanate da Federico II, si rinvia alla voce di A. FIORI, *Eresie*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, Roma 2006, pp. 540-553.

⁶³ Per il testo dell'antecedente provvedimento del marzo 1232, cfr. *MGH, Const.* II cit., pp. 195-197, doc. 158.

⁶⁴ *Liber Augustalis*, lib. I, tit. I (*Constitutiones Regni Siciliae*, ristampa anastatica dell'edizione di Napoli curata da Gaetano Carcani, con una Introduzione di A. ROMANO, Messina 1992, pp. 3-5). Sul rapporto tra le norme antiereticali contenute nella *Constitutio in basilica beati Petri* e quelle inserite nelle costituzioni melitane, cfr. specialmente F. LIOTTA, *Federico II, la «Constitutio in basilica beati Petri» e il «Liber Augustalis»*, in *Gli inizi del diritto pubblico...* cit., II, pp. 111-130. Sull'estensione ai territori dell'Impero delle disposizioni antiereticali emanate per il *Regnum*, cfr. A. WOLF, *Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, ed. H. COING, I, München 1973, pp. 568-569. Sull'opera legislativa di Federico II per l'Impero, cfr. pure P. WEIMAR, *Federico II legislatore dell'Impero*, in «... colendo iustitiam et iura condendo...». *Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee. Atti del Convegno di studi organizzato dall'Università di Messina Istituto di Storia del Diritto e delle Istituzioni, Messina - Reggio Calabria 20-24 gennaio 1995*, a cura di A. ROMANO, Roma 1997, pp. 81-90. Per le influenze della legislazione imperiale su quella statutaria, cfr. V. PIERGIOVANNI, *La normativa comunale in Italia in età fredericiana*, *ibid.*, pp. 619-635.

⁶⁵ Per la redazione del 1232 dell'editto ravennate, cfr. *MGH, Const.* II cit., pp. 194-195, doc. 157.

Elisa Mongiano

Magdeburgo, «totius Lombardie legato», già trascritta nel *Liber statutorum* duecentesco di seguito ai citati «statuta fratris Henrici»⁶⁶, anch'essi riprodotti nella consolidazione trecentesca relativamente alle regole a cui podestà e *officiales* comunali dovevano fedelmente attenersi nella 'caccia' agli eretici ed ai loro fiancheggiatori⁶⁷.

In chiusura della raccolta sono posti i «capitula pacis» tra il comune e i fuoriusciti vercellesi, stipulati il 26 ottobre 1285, con l'intervento, in qualità di «arbitri arbitratores et amicabile compositores», del vescovo di Vercelli, del conte Pietro di Valperga e del vercellese Uberto Pettenati⁶⁸, nonché gli accordi di pace conclusi dal comune di Pavia con quello di Novara e con il vescovo di Vercelli il 22 gennaio 1254⁶⁹. Come già si è accennato, tanto nel codice manoscritto quanto nell'edizione a stampa, dopo gli statuti municipali sono collocati quelli del collegio notarile di fine Trecento.

Un terzo punto merita di essere considerato: quello relativo alla peculiare collocazione del *Liber statutorum* nel composito quadro delle fonti normative, che caratterizza l'esperienza giuridica tardo-medievale. Dall'esame, seppur condotto per sommi capi, dei contenuti della raccolta, risulta evidente che, nonostante essa regoli numerose materie, non ne offre una disciplina completa. Altrettanto chiaro è che si tratta di interventi settoriali, che toccano gli ambiti maggiormente rilevanti per la vita della comunità, tralasciandone o affrontandone solo marginalmente altri, e che anche in taluni campi di un certo interesse per l'ordinata esistenza del comune, come è, ad esempio, il caso delle regole processuali e delle norme penali, non offrono «né una costruzione organica del processo, né un'elaborazione giuridica dei diversi istituti o reati»⁷⁰.

Peraltro, tutto ciò non stupisce. La legislazione statutaria non ha di per sé pretese di completezza. Essa non esaurisce le fonti del diritto

⁶⁶ *Statuta communis Vercellarum* cit., coll. 1234-1235, cap. CCCLXXIX. La *Constitutio contra haereticos Lombardiae* è edita in *MGH, Const. II* cit., pp. 126-127, doc. 100.

⁶⁷ Per la raccolta duecentesca *Statuta communis Vercellarum* cit., coll. 1230-1234, cap. CCCLXIX-CCCLXXVIII; per la compilazione trecentesca *Hec sunt statuta* cit., c. CC r.-v.

⁶⁸ *Hec sunt statuta* cit., cc. CCI r.-CCIII v.

⁶⁹ *Ibid.*, c. CCIII r.

⁷⁰ PENE VIDARI, *Gli statuti di Alessandria* cit., p. 45.

La riforma statutaria del 1341

vigenti in ambito municipale, poiché la normativa locale è solo in parte scritta, rimanendo in buona misura affidata alle consuetudini, che per un verso integrano e, per un altro verso, spesso intervengono, attraverso la prassi applicativa, addirittura ad adattare e modificare le disposizioni contenute negli statuti. A loro volta, poi, le norme locali non costituiscono un prodotto isolato, ma si inseriscono nel sistema più ampio e complesso dello *ius commune*, che riveste, anzitutto, carattere di diritto positivo, con funzione integrativa per le materie che non sono regolate dal *ius municipale* e, ove questa esista, dalla legislazione signorile: e fra queste rientrano le norme di diritto privato, che, come si è rilevato, i legislatori locali trascurano e che, di conseguenza, restano in larga misura sottoposte al diritto romano giustiniano, oltre che alle consuetudini e all'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, lo *ius commune* è anche «un forziere pressoché inesauribile di analisi e soluzioni tecnico-giuridiche»⁷¹, nel quale sono racchiusi quegli strumenti lessicali e quei principi generali necessari al legislatore come al giudice per creare, intendere ed applicare lo *ius proprium*. In effetti, benché negli ordinamenti signorili la vigenza delle diverse fonti normative risulti, almeno in linea teorica, ammessa per volontà del principe, secondo una tendenza che si manifesta con crescente intensità tra Tre e Quattrocento, nella pratica è all'interprete che spetta coordinarle in sistema e comporre eventuali antinomie, individuando la fattispecie da applicare.

La variegata molteplicità di fonti normative è richiamata nella formula di giuramento del podestà, senza peraltro precisarne i criteri di coordinamento e di interazione. Il podestà giura, anzitutto, di «guardare regere et gubernare» la città di Vercelli, tutelandone cittadini ed abitanti nelle persone e nei beni; si impegna poi ad amministrare la giustizia, direttamente o per il tramite di giudici da lui delegati, «secundum leges vel statuta communis Vercellarum seu bonas consuetudines et provisiones et reformationes consiliorum dicte civitatis», sempre che tali «provisiones et reformationes» non siano in contrasto con gli statuti comunali⁷². Si obbliga, infine, ad osservare quanto contenuto «in carta attestata mihi missa per commune Vercellarum tempore electionis podestarie seu regiminis Vercellarum», ossia le condizioni stabilite con lo stes-

⁷¹ GROSSI, *L'Europa del diritto cit.*, pp. 56-57.

⁷² *Hec sunt statuta cit.*, c. I v.

Elisa Mongiano

so comune di Vercelli al momento della designazione, e più in generale ad adempiere tutto quanto attenga «ad honorem commodum et statum pacificum et tranquillum et bonum regimen et conservationem et exercitium iusticie civitatis communis hominum et districtus Vercellarum secundum iura communia statuta et bonas consuetudines Vercellarum»⁷³.

Vale la pena di notare che il riferimento alle fonti da applicarsi in ambito municipale fa la sua comparsa nella versione trecentesca, per il resto largamente modellata su quella duecentesca; tale accenno, indubbiamente presente anche in altre raccolte statutarie coeve, nel caso vercellese può forse essere inteso anche come un ulteriore indice di quell'apertura della legislazione statutaria ai temi propri della *scientia iuris*, di cui già si è fatto cenno a proposito del proemio; un'apertura che in parte può forse attribuirsi ad un semplice fenomeno 'imitativo' di statuti di altre località, in parte potrebbe addirittura collegarsi al soggiorno a Vercelli, soprattutto nel corso del XIII secolo, di giuristi di un certo prestigio, *doctores* a vario titolo legati al mondo universitario⁷⁴.

Un quarto punto su cui pare opportuno soffermarsi è l'importanza attribuita dal testo trecentesco alla formazione giuridica. Rispetto alla precedente revisione statutaria, quella del 1341 è assai più precisa nello stabilire le competenze professionali richieste agli ufficiali che operano in seno al comune, ed in specie a giudici e notai. Riguardo ai primi, il *Liber statutorum* prescrive che nessuno possa accedere alla carica di giudice del podestà, «nisi prius audierit leges per quinque annos»⁷⁵; a chi

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ In relazione a tali presenze in ambito cittadino, cfr. specialmente D. MAFFEI, *Fra Cremona, Montpellier e Palencia nel secolo XII. Ricerche su Ugolino da Sesso*, in «Rivista internazionale di diritto comune», I (1990), pp. 9-30; L. SORRENTI, *Due giuristi attivi a Vercelli nel primo Duecento: Omobono da Cremona e Giuliano da Sesso*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXVI (1993), pp. 415-449; EAD., *Tra scuole e prassi giudiziarie. Giuliano da Sesso e il suo 'Libellus quaestionum'*, Roma 1999; I. SOFFIETTI, *Contributo per la storia dello 'Studium' di Vercelli nel secolo XIII*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», LXV (1992), pp. 241-254; ID., *Lo 'Studium' di Vercelli nel XIII secolo alla luce di documenti di recente ritrovamento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXVII (1994), pp. 83-90; G. FERRARIS, *La convenzione ritrovata. Ancora su Omobono 'de Cremona' e lo 'Studium' di Vercelli*, in «Bollettino storico vercellese», XXVIII (1999) 1, pp. 17-35.

⁷⁵ *Hec sunt statuta cit.*, c. VII r.

La riforma statutaria del 1341

volesse divenire «iudex iusticie» o essere «advocatus in civitate Vercellarum», ricevendo dal comune «dona sive salarium» previsto in favore dei membri del collegio cittadino dei giureconsulti⁷⁶, era richiesto non solo di aver studiato per cinque anni diritto, ma anche di aver poi patrocinato per ulteriori tre anni. Quanto ai notai, è loro imposto che per poter ottenere incarichi da parte del comune abbiano superato l'esame di ammissione al tabellionato e già esercitato almeno per un anno l'attività professionale. La redazione trecentesca, a differenza di quella del secolo precedente, dispone anche «de examinatione notariorum», precisando le modalità di svolgimento dell'esame stesso, che il candidato deve sostenere, «presente uno ex iudicibus potestatis et omnibus consulibus notariorum» e con l'intervento, di regola, di sedici (o comunque di almeno dodici) notai scelti dal collegio notarile cittadino, dimostrando di saper «recitare ad minus sex cartas bene et sufficienter et facere tria latina»⁷⁷. Come è noto, la materia sarebbe stata poi ampiamente ripresa ed integrata, verso la fine del secolo, dai già citati statuti del collegio⁷⁸; resta comunque degno di rilievo che se ne faccia apposita menzione in quelli comunali. Sul versante della formazione notarile, gli statuti trecenteschi indirettamente documentano, altresì, l'esistenza in ambito cittadino di una scuola di *ars notarie*, in quanto estendono le esenzioni fiscali, previste in favore di altre categorie professionali, anche ai «doctoribus artis gramatice et notarie legentibus in civitate Vercellarum», a condizione che si impegnino a «docere gratis pauperes et miserabiles personas»⁷⁹.

Ancor più dettagliate appaiono le disposizioni riguardanti la formazione giuridica di livello universitario, che era stata prevista e regolamentata dagli accordi conclusi dal comune con i rappresentanti degli studenti padovani e fissati nella ben nota *Carta studii* del 4 aprile 1228, ritenuta atto fondativo dello *Studium vercellese*⁸⁰. In proposito va, anzi-

⁷⁶ All'origine ed all'ordinamento del *collegium iudicum Vercellarum* sono dedicati alcuni cenni, sempre a cura di C. Dionisotti, in CASALIS, *Dizionario geografico* cit., pp. 144-146.

⁷⁷ *Hec sunt statuta* cit., cc. CXLVIII v.-CXLIX r. Nel merito, cfr. SOFFIETTI, *Problemi di notariato* cit., pp. 35-36.

⁷⁸ SOFFIETTI, *Problemi di notariato* cit., pp. 37-39.

⁷⁹ *Ibid.*, p. 37.

⁸⁰ La *Carta Studii* è stata più volte oggetto di edizioni; le più recenti sono quella curata da R. ORDANO, *I Biscioni*, I/3, Torino 1956 (BSSS, CLXXVIII), pp. 69-74, doc.

Elisa Mongiano

tutto, notato che, nel corso della sua travagliata ed effimera esistenza⁸¹, gli insegnamenti giuridici appaiono, per certi versi, il filo conduttore destinato a legare le tre distinte fasi attraverso le quali, pur con lunghe interruzioni e tentativi di ripresa, si svolse l'attività didattica: la prima, che prende avvio con la convenzione del 1228 per protrarsi sin verso i primi anni quaranta del secolo XIII, la seconda, che sembra aver unicamente interessato gli anni sessanta sempre del Duecento, ed, infine, la terza, che riguarda essenzialmente il triennio 1338-1341⁸². A fronte dei rapidi, anche se comunque significativi, accenni inseriti nella raccolta duecentesca⁸³, gli statuti del 1341 dedicano un lungo capitolo, che

DXIII, e quella proposta, corredata di traduzione italiana, da G. CASIRAGHI, *Carta studii et scholarium commorancium in studio Vercellarum. Trascrizione e traduzione*, in *Carta studii et scholarium commorancium in studio Vercellarum, 4 aprile 1228. Intorno al primo documento della Università medievale di Vercelli*, Alessandria-Novara-Vercelli 2005, pp. 19-33. Per un quadro complessivo delle edizioni, cfr. ID., *La "Carta studii" di Vercelli. Note di paleografia e diplomatica*, *ibid.*, 37-45.

⁸¹ Sulle vicende dello studio vercellese, anche in rapporto al quadro politico cittadino, cfr. almeno R. ORDANO, *L'istituzione dello Studio di Vercelli*, in *L'Università di Vercelli nel medioevo*. Atti del secondo Congresso storico vercellese, Vercelli 1994, pp. 167-204; C. FROVA, *Città e «Studium» a Vercelli (secoli XII e XIII)*, in *Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medioevale (secoli XII-XIV)*, a cura di L. GARGAN, O. LIMONE, Galatina 1989, pp. 83-99; G. GANDINO, *Lo «Studium» di Vercelli tra contesto e tradizione*, in *Carta studii et scholarium cit.*, pp. 47-78.

⁸² Nel merito, cfr. I. NASO, *La fine dell'esperienza universitaria vercellese*, in *L'Università di Vercelli nel Medioevo cit.*, p. 337.

⁸³ Cfr. *Statuta communis Vercellarum ab anno 1241 cit.*, coll. 1215-1217, cap. CCCXXXIV e soprattutto col. 1237, cap. CCCLXXXVII. Quest'ultima disposizione, che, forse per la prima volta, utilizza il prestigioso titolo di *studium generale* per designare nel loro complesso gli insegnamenti impartiti nella sede vercellese, venne, con tutta probabilità, emanata tra il 1234 ed il 1235 e, quindi, consolidata nella redazione statutaria del 1241. Per l'esatta datazione del capitolo in questione, a lungo ritenuto risalente al 1224, cfr. FROVA, *Città e 'Studium' a Vercelli cit.*, p. 97. Sull'uso, che si venne affermando tra il secondo ed il terzo decennio del secolo XIII, del termine *Studium* nel significato istituzionale di complesso di scuole e sull'attributo *generale*, per qualificare «un insieme di scuole che [...] dovevano servire per l'insegnamento della teologia, del diritto canonico e del civile e delle arti liberali, queste ultime in funzione propedeutica», cfr. P. NARDI, *'Licentia ubique docendi' e 'Studium' generale nel pensiero giuridico del secolo XIII*, in *A Ennio Cortese*, scritti promossi da D. MAFFEI e raccolti a cura di I. BIROCCHI, M. CARVALE, E. CONTE, U. PETRONIO, II, Roma 2001, pp. 471-477, con gli ulteriori riferimenti bibliografici ivi citati. Nel merito delle disposizioni relative allo Studio contenute nella raccolta, cfr. pure ORDANO, *Origine dell'Università medioevale di Vercelli cit.*, pp. 2-13; NASO, *La fine dell'esperienza cit.*, pp. 339-340 e nota 22.

La riforma statutaria del 1341

detta regole per la rinascita dell'insegnamento universitario, riunendole sotto l'eloquente rubrica «De his que principaliter et multipliciter pertinent ad honorem, bonum statum, augmentum et maximum commodum civitatis communis et hominum Vercellarum»⁸⁴. Facendo leva sulla gloriosa tradizione scolastica della sede vercellese, «in qua etiam ab antiquo studium esse consuevit», il testo statutario delinea un programma abbastanza impegnativo di riattivazione degli insegnamenti. L'ordinamento didattico fissato dalla *Carta Studii*, tipico del modello universitario 'classico'⁸⁵; appare ridimensionato o, se si vuole, adattato alle concrete esigenze di formazione professionale avvertite in sede locale. Cancellate la teologia e le *artes*, lo statuto trecentesco punta su due sole aree disciplinari, la medicina e il diritto; ed anche nell'ambito di queste compie una netta scelta di campo in favore delle discipline giuridiche. Sette sono le cattedre complessivamente previste, ma una sola è riservata alla medicina; le altre sono divise tra gli insegnamenti del diritto civile, per il quale sono fissati quattro corsi, e quelli del diritto canonico, al quale ne sono assegnati due, uno per la decretistica e l'altro per la decretalistica, secondo il modello stabilito negli statuti dei maggiori *studia* a cominciare da quelli dell'*Alma mater studiorum* bolognese⁸⁶, ma anche con qualche velleità innovativa soprattutto nel campo del diritto civile⁸⁷.

È chiara l'intenzione delle autorità comunali di attivare corsi su tutto il *Corpus iuris civilis*; il citato capitolo statutario stabilisce, infatti, che

⁸⁴ *Hec sunt statuta* cit., c. LXI r.-v.

⁸⁵ Sull'organizzazione didattica prevista nel 1228, cfr. E. MONGIANO, *L'insegnamento del diritto a Vercelli tra XIII e XIV secolo*, in *Carta studii et scolarium* cit., pp. 79-105 ed in specie pp. 85 e 97-100, con gli ulteriori riferimenti bibliografici ivi citati.

⁸⁶ Sugli aspetti legati all'insegnamento canonistico presso lo Studio vercellese, cfr. V. PIERGIOVANNI, *Tracce della cultura canonistica a Vercelli*, in *L'Università di Vercelli* cit., pp. 242-254

⁸⁷ Sull'ordinamento tipico delle scuole di diritto negli *studia* medievali e sulle diverse forme della didattica giuridica, cfr. per tutti M. BELLOMO, *Saggio sull'università nell'età del diritto comune*, Roma 1994², in specie p. 207 sgg.; ID., «Legere, repetere, disputare». *Introduzione ad una ricerca sulle «quaestiones» civilistiche*, in ID., *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali. Le 'quaestiones disputatae'*, Reggio Calabria 1974, pp. 13-81 (ora anche in ID., *Medioevo edito e inedito*, I, *Scholae, Universitates, Studia*, Roma 1997, pp. 51-97).

Elisa Mongiano

a percepire il dovuto *salarium* siano non solo «duo doctores ordinarii in legibus», i quali «legant ordinarie», svolgendo presumibilmente i corsi mattutini sul *Digestum vetus* e sul *Codex*, ma anche un terzo docente, «qui legat extraordinarie in legibus, scilicet Digestum novum et Infortiatum» ed un quarto, probabilmente chiamato, come il precedente, a tenere le lezioni pomeridiane, «qui legat Volumen», ossia il quinto ed ultimo dei *libri legales*, contenente *Institutiones, Tres libri*, ossia i tre ultimi del *Codex*, e *Novellae*⁸⁸. L'inclusione del *Volumen* fra le *lecturae* previste appare doppiamente significativo, non solo perché di solito trascurato dalla didattica, ma anche perché ciò potrebbe denotare una certa attenzione verso la feudistica, tenuto conto che, a partire dai primi decenni del Duecento, poteva dirsi stabilmente realizzata l'inserzione nei manoscritti del *Corpus iuris civilis* dei *Libri feudorum*, quale *decima collatio* delle *Novellae*⁸⁹.

Il progetto, sicuramente ambizioso, potrebbe in qualche misura essere stato ispirato dall'intento «di restituire alla città un organismo che ne riqualficasse l'immagine dal punto di vista culturale»⁹⁰ in una fase politica assai delicata, o addirittura dall'aspirazione a «proporsi come città candidata a diventare sede dell'Università viscontea»⁹¹. Per quanto se ne sa, esso non ebbe tuttavia seguito ed il ruolo a cui forse Vercelli ambiva sarebbe, poi, spettato a Pavia, ove nel 1361 la nascita dello Studio si compì sotto l'egida del potere signorile⁹². Resta comunque degno di nota il fatto che, mentre nel Duecento lo strumento legislativo viene utilizzato essenzialmente per garantire le condizioni necessarie alla prose-

⁸⁸ Sulla riscoperta, ricostruzione e riordinamento delle fonti giustiniane ad opera dei giuristi medievali, si rinvia, per un quadro di sintesi, a M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma 1994⁷, pp. 72-75.

⁸⁹ Sulle complesse vicende che contrassegnarono la formazione della raccolta ed il suo inserimento nei *libri legales*, cfr. BELLOMO, *Società e istituzioni* cit., pp. 467-471; CORTESE, *Il diritto nella storia medievale* cit., II, pp. 159-167.

⁹⁰ NASO, *La fine dell'esperienza* cit., p. 345.

⁹¹ *Ibid.*, p. 343.

⁹² Sul ruolo dello Studio pavese nel quadro della politica universitaria viscontea, prima, e sforzesca, poi, cfr. per tutti M. C. ZORZOLI, *Interventi dei duchi e del Senato di Milano per l'Università di Pavia (secoli XV-XVI)*, in *Università e società nei secoli XII-XVI*, Pistoia 1982, p. 553-573; A. SOTTILI, *L'Università di Pavia nella politica culturale sforzesca*, in *Id.*, *Università e cultura. Studi sui rapporti italo-tedeschi nell'età dell'Umanesimo*, Goldbach 1993.

La riforma statutaria del 1341

cuzione della vita universitaria, affidando, invece, l'organizzazione della didattica allo strumento pattizio, alla convenzione tra il comune e gli studenti, nel Trecento è il comune a regolare direttamente con disposizioni statutarie l'attività d'insegnamento, stabilendo quali discipline privilegiare, quali e quanti corsi attivare. Si tratta di un'impostazione che, per certi versi, può anche essere frutto di specifiche condizioni locali, ma che in qualche misura può ritenersi in linea con le tendenze del tempo, che segnano il progressivo declino della componente studentesca nel controllo della vita degli *studia* e il crescente intervento in essa dell'autorità pubblica, sia essa comunale o signorile⁹³.

Vi è ancora un ultimo punto a cui accennare: quello dell'effettiva applicazione della legislazione statutaria nel lungo arco di tempo durante il quale essa resta formalmente in vigore. La questione evidentemente riveste una portata generale. Nel caso di Vercelli, essa va inquadrata nel contesto dei rapporti che, sul piano politico come su quello giuridico, legano la città ai Visconti, prima, ed ai Savoia, poi. Nel 1341 il regime visconteo non sembra apportare significativi mutamenti rispetto all'autonomia comunale; le disposizioni statutarie non contengono, come già si è accennato in precedenza, espressi riferimenti all'intervento signorile né nel procedimento di riforma legislativa, che si conclude con l'approvazione del nuovo *Liber statutorum* da parte del consiglio di credenza, né tanto meno nella nomina del podestà o degli altri *officiales*. Mentre carattere di omaggio meramente rituale pare rivestire l'affermazione, contenuta nel proemio, secondo cui la riforma stessa doveva intendersi compiuta «ad amplificationem reverentie, honoris et laudis magnificorum dominorum Iohannis atque Luchini de Vicecomitibus magnificorum dominorum civitatum Mediolani, Vercellarum etc.»⁹⁴.

Il che ovviamente non esclude la possibilità che vi sia comunque

⁹³ Per un quadro di sintesi delle peculiarità assunte dall'esperienza universitaria nel passaggio dalla realtà duecentesca a quella dei secoli XIV e XV, cfr. J. VERGER, *Le università del Medioevo*, Bologna 1982, pp. 157-259. Esempi precoci di fondazioni regie sono stati illustrati, con riferimento alla nascita delle più antiche università iberiche, da D. NOVARESE, *I privilegi delle Università di fondazione regia fra medioevo ed età moderna*, in *A Ennio Cortese cit.*, II, pp. 508-519. Con riferimento alla fondazione dello Studio torinese, cfr. E. MONGIANO, *Lo Studio e i principi*, in *Alma felix universitas studii Taurinensis. Lo Studio generale dalle origini al primo Cinquecento*, a cura di I. NASO, Torino 2004, pp. 75-118.

⁹⁴ *Hec sunt statuta cit.*, c. I v.

Elisa Mongiano

stato, almeno sul piano politico, un certo controllo da parte dei nuovi signori, controllo indubbiamente difficile da provare, ma ragionevolmente ipotizzabile, anche tenuto conto della provenienza milanese del podestà in carica⁹⁵. Tuttavia, a distanza di circa un decennio, la revisione del citato capitolo statutario in tema di eredità giacenti, condotta a termine nel settembre 1352, rispecchia ormai un quadro istituzionale ben diverso: alla delibera degli organi comunali fa seguito, il 2 ottobre, la conferma da parte dell'arcivescovo Giovanni Visconti⁹⁶. Alla ratifica signorile, questa volta del duca Gian Galeazzo, risultano parimenti sottoposti gli statuti del collegio dei notai del 1397, segno tangibile dell'accresciuto peso dell'autorità viscontea.

Con il Trecento, d'altronde, la produzione legislativa del comune vercellese può dirsi sostanzialmente conclusa, mentre quella signorile viene via via acquisendo una certa ampiezza. Il *Liber statutorum*, almeno in apparenza, resta immutato nei suoi contenuti. In realtà, le normativa locale non si regge nella sua integralità, in quanto, specialmente in talune materie, essa viene modificata dalla legislazione signorile, con effetti più limitati sotto i Visconti, stante l'assenza di statuti generali validi per tutto il dominio, di portata più incisiva sotto i Savoia⁹⁷.

È ben vero che il duca Amedeo VIII, con le patenti del 17 luglio 1428, nel confermare le antecedenti «libertates civitatis Vercellarum», espressamente mantiene in vigore gli «statuta et capitula» municipali, purché «equitati, honori iuribusque et iurisdictioni nostris non repugnancia»⁹⁸. Mentre nel proemio dei *Decreta seu statuta*, pubblicati dallo stesso Amedeo VIII nel 1430 ed almeno tendenzialmente destinati a tutte le terre sabaude, si afferma il principio secondo cui la legge

⁹⁵ Sul ruolo delle autonomie cittadine nel regime signorile visconteo, cfr. C. STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale*, Bordighera 1990, pp. 71-101, ora anche in EAD., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, pp. 85-113, ed in specie p. 100 sgg.

⁹⁶ *Hec sunt statuta* cit., cc. CLXX r.-CLXXI r.

⁹⁷ Nel merito cfr. G. S. PENE VIDARI, *Statuti signorili*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, a cura di R. DONDARINI, G. M. VARANINI, M. VENTICELLI, Bologna 2003, pp. 51-61; ID., *Considerazioni sugli statuti signorili*, in «*Amicitiae Pignus*» cit., III, pp. 1795-1810.

⁹⁸ La minuta della patenti ducali è conservata in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Archivio di Corte, Protocolli ducali*, vol. 72 bis, cc. 699 r.-703 v. e per la citazione c. 700 v.

La riforma statutaria del 1341

ducale non intende derogare né alle «bonis et laudabilibus consuetudinibus nostrorum ducatus Auguste et patrie Vaudi», ossia al diritto consuetudinario vigente in Valle d'Aosta e nel Vaud, né ai «rationabilibus capitulis terrarum nostrarum Italiae, Pedemontium et Provinciae», e quindi agli statuti delle terre d'Italia, fra le quali va compresa appunto Vercelli, del Piemonte e di Provenza, ossia del contado di Nizza⁹⁹. Ciò non impedisce tuttavia che, almeno per quanto si riferisce a Vercelli, il passaggio ai Savoia incida sensibilmente sulle istituzioni locali, segnando, tra l'altro, significativi cambiamenti nell'ordinamento giudiziario¹⁰⁰.

Proprio in quest'ultimo settore importanti novità si hanno con i Nuovi Ordini sul processo civile e su quello penale, pubblicati rispettivamente nel 1561 e nel 1565 dal duca Emanuele Filiberto, che dettano norme generali, valide per tutti i territori soggetti all'autorità del principe, derogando in materia le disposizioni contenute negli statuti¹⁰¹.

Con le riforme settecentesche, culminate nella pubblicazione delle tre redazioni delle *Leggi e costituzioni di Sua Maestà* del 1723, 1729 e 1770, la legislazione del sovrano erode ulteriormente gli spazi di competenza locale, però senza eliminarli del tutto¹⁰². Gli statuti comunali, abrogati al momento dell'introduzione in Piemonte del *Code civil* napoleonico del 1804, vengono posti nuovamente in vigore con il ritorno, in età di Restaurazione, al sistema normativo di antico regime e, pur sensibilmente ridimensionati nella loro portata e nel complesso ormai scarsamente applicati, continuano, comunque, a rientrare tra le fonti del

⁹⁹ La citazione è ripresa dall'edizione torinese del 1586 (*Decreta seu statuta vetera serenissimorum ac praepotentum Sabaudiae Ducum et Pedemontii Principum, Augustae Taurinorum, apud haeredem Nicolai Bevilaquae, 1586, c. 1 v.*). Nel merito e per un più ampio inquadramento delle questioni sottese alla disposizione ducale, cfr. I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti e istituzioni*, Torino 2008, pp. 8-17.

¹⁰⁰ In proposito, cfr. DIONISOTTI, *Memorie storiche* cit., p. 414-423.

¹⁰¹ Sull'opera legislativa del duca, si rinvia a C. PECORELLA, *Introduzione a Il libro terzo degli «Ordini Nuovi» di Emanuele Filiberto*, a cura di C. PECORELLA, Torino 1989; ID., *Introduzione a Il libro quarto degli «Ordini Nuovi» di Emanuele Filiberto*, a cura di C. PECORELLA, Torino 1994.

¹⁰² I. SOFFIETTI, *Le fonti del diritto nella legislazione del Regno di Sardegna nel XVIII secolo*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1990, pp. 679-689; SOFFIETTI, MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi* cit., pp. 53-65.

Elisa Mongiano

diritto¹⁰³. Solo all'entrata in vigore del *Codice civile* albertino, il 1° gennaio 1838, la legislazione locale cessa formalmente «di aver forza di legge»¹⁰⁴: dalla riforma del 1341 erano ormai trascorsi quasi cinque secoli.

¹⁰³ Cfr. C. MONTANARI, *Gli statuti piemontesi: problemi e prospettive*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale* cit., pp. 103-207 ed in specie pp. 124-134, nonché G. S. PENE VIDARI, *Torino sabauda. L'autonomia legislativa: gli statuti*, in *Storia di Torino, II, Il basso medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, a cura di R. COMBA, Torino 1997, p. 257.

¹⁰⁴ *Codice civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, art. 2415. L'articolo in questione sancisce che gli statuti locali cessino di avere valore di legge in «tutte le materie che formano l'oggetto del presente Codice», ossia per le disposizioni concernenti il diritto privato, le sole della normativa statutaria che, al tempo, ancora trovavano un certo margine di applicazione. Sul punto, si rinvia alle considerazioni svolte in SOFFIETTI, MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi* cit., pp. 133-135.